

REGOLAMENTO (CEE) n. 3997/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 subisce le seguenti modifiche:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Nel settore delle sementi è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
0712 90 11	Granturco dolce ibrido destinato alla semina
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum arvense</i> L.), da foraggio destinati alla semina
0713 10 19	Altri piselli (<i>Pisum sativum</i>) destinati alla semina
0713 20 10	Ceci destinati alla semina
0713 31 10	Fagioli della specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, destinati alla semina
0713 32 10	Fagioli adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>) destinati alla semina
0713 33 10	Fagioli (<i>Phaseolus vulgaris</i>) destinati alla semina
0713 39 10	Altri fagioli destinati alla semina
0713 40 10	Lenticchie destinate alla semina
0713 50 10	Fave (<i>Vicia faba</i> , var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>), destinate alla semina
0713 90 10	Altri legumi a guscio secchi destinati alla semina
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina
ex 1005 10	Granturco ibrido da semina
1006 10 10	Risone (riso "paddy") destinato alla semina
1007 00 10	Sorgo a grani ibrido destinato alla semina
1201 00 10	Fave da soia, anche frantumate, destinate alla semina
1202 10 10	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, destinate alla semina
1204 00 10	Semi di lino, anche frantumati, destinati alla semina
1205 00 10	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, destinati alla semina
1206 00 10	Semi di girasole, anche frantumati, destinati alla semina
ex 1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina
1209	Semi, frutti e spore da semina»

2. Il testo dell'allegato è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.